



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 69 del 26/06/2003**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AGRICOLTURA 17 giugno 2003, n. 517

Applicazione dell'articolo 2 del REG (Ce) n. 1334/2002 della Commissione - attribuzione del numero di riconoscimento alle Organizzazioni di Operatori del settore oleicolo di cui all'allegato elenco.

L'anno 2003, il giorno 17 del mese di giugno, nella sede del Settore Agricoltura - L.re Nazario Sauro 45/47 - BARI

Il Dirigente dell'Ufficio Associazionismo e Cooperazione, Rag. Antonio Frattaruolo sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari preposti:

VISTO il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

VISTO il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 e successive modificazioni, recante norme generali relative all'aiuto alla produzione ed alle organizzazioni di produttori di olio di oliva, ed in particolare gli articoli da 4 a 11;

VISTO il regolamento (CEE) n. 2262/1984 del Consiglio del 17 luglio 1984 e successive modificazioni, recante misure speciali nel settore dell'olio di oliva ed in particolare gli articoli 2, 3 e 4;

VISTO il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n.136/66/CEE;

VISTO il regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001, recante modifiche al regolamento (CEE) n. 136/66 ed al regolamento (CE) n. 1638/98, relativamente alla proroga del regime di aiuto alla produzione ed alla strategia della qualità dell'olio di oliva;

VISTO il regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione del 23 luglio 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98, relativamente ai programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004, come modificato da ultimo nel regolamento (CE) n. 631/2003 del 7 aprile 2003;

VISTO il regolamento (CE) n.1965/2002 della Commissione del 4 novembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1638/98;

VISTO il regolamento (CE) n.1873/2002 del Consiglio del 14 ottobre 2002, che stabilisce i massimali del finanziamento comunitario dei programmi di attività delle organizzazioni riconosciute di operatori del comparto oleicolo, previsto dal regolamento (CE) 1638/98;

VISTO il Decreto MiPAF del 16 maggio 2003 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1334/2002;

VISTA la Circolare AGEA del 20 maggio 2003, applicativa del REG. CE N. 1334/2002;

VISTE le domande di cui all'allegato elenco pervenute all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, a firma del legale rappresentante delle diverse Organizzazioni dei Produttori intese ad ottenere, ai sensi dell'art.2 del Reg. CE n° 1334/2002 della Commissione e secondo i criteri stabiliti dal Decreto MiPAF prot. 1070 del 16 maggio 2003, il riconoscimento di Organizzazione di Produttori per la tipologia associativa: organizzazioni di produttori (art.2 par.2. lett. A Regolamento);

VISTI gli atti costitutivo e i relativi statuti;

VISTA la relazione relativa alla istruttoria espletata da funzionari dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura;

CONSIDERATO che ai fini dell'attuazione del Reg. (CE) n. 1334/2002 e dell'attribuzione del numero progressivo previsto, in sede di istruttoria, è stato accertato che le Organizzazioni degli Operatori hanno prodotto il proprio Statuto sociale ed i documenti richiesti e che le medesime possiedono i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale per ottenere il riconoscimento;

PROPONE

1) Di riconoscere, ai sensi dell'art.2 del Reg. CE n° 1334/2002 della Commissione e secondo i criteri stabiliti dal Decreto MiPAF protocollo 1070 del 16 maggio 2003, le Organizzazioni degli Operatori del Settore Oleicolo di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante del presente atto, per la tipologia associativa: organizzazioni di produttori (art.2 par.2. lett. A Regolamento);

2) Di attribuire il numero progressivo previsto dall'art. 3, paragrafo 2 del Regolamento, secondo quanto indicato nell'allegato elenco e contestualmente di iscrivere le predette Organizzazioni di Operatori all'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. art.2 p.2. del Reg. CE n° 1334/2002 della Commissione;

3) Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R.n°13 del 12/4/1993 e di trasmetterne copia alle Organizzazioni degli Operatori interessate, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed alla Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA);

4) Di fare obbligo alle Organizzazioni di Operatori di cui all'allegato elenco, alla osservanza ed al rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato all'Agricoltura - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente documento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori

potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Settore Ragioneria;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore Il Dirigente dell'Ufficio III  
Dott. Antonio Tarantini Associazionismo e Cooperazione  
Rag. Antonio Frattaruolo

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA

VISTA la normativa comunitaria e nazionale che disciplina le Organizzazioni di Operatori del Settore Oleicolo;

VISTA la Legge Regionale n° 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n° 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa.

VISTE le note del Presidente della G.R. Prot. n° 01/007689/1-5 del 31/07/1998 e prot. n° 02/010628/16 del 07/08/1998;b

VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio III Assistenza tecnica, Associazionismo e Cooperazione e la relativa sottoscrizione

## DETERMINA

1) Di riconoscere, ai sensi dell'art.2 del Reg. CE n° 1334/2002 della Commissione e secondo i criteri stabiliti dal Decreto MiPAF protocollo 1070 del 16 maggio 2003, le Organizzazioni degli Operatori del Settore Oleicolo di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante del presente atto, per la tipologia associativa: organizzazioni di produttori (art.2 par.2. lett. A Regolamento);

2) Di attribuire il numero progressivo previsto dall'art. 3, paragrafo 2 del Regolamento, secondo quanto indicato nell'allegato elenco e contestualmente di iscrivere le predette Organizzazioni di Operatori all'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. art.2 p.2. del Reg. CE n° 1334/2002 della Commissione;

3) Di incaricare l'Ufficio III Assistenza Tecnica, Associazionismo e cooperazione di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art. 6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmetterne copia alle Organizzazione dei Produttori interessate, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed alla Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA);

4) Di fare obbligo alle Organizzazioni di Operatori di cui all'allegato elenco, alla osservanza ed al rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato all'Agricoltura - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio

ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta;

5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria a carico della Regione Puglia;

6) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è composto di n° 3 pagine ed 1 allegato di una pagina ed è redatto in duplice originale dei quali uno sarà inviato al Settore Segreteria della Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti del settore Agricoltura. Copia del presente atto sarà inviata all'Assessore all'Agricoltura mentre non viene trasmesso all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.

Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Agricoltura

Il Dirigente del Settore  
Dott. Matteo Antonicelli